

## IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per pubblicità si intende l'esposizione di un qualsiasi mezzo pubblicitario a carattere permanente (insegne di esercizio, mezzi pubblicitari, targhe professionali permanenti, cartelli stradali, ecc) o temporaneo (cartelli, stendardi o striscioni, mezzi pubblicitari presso i distributori di carburanti, volantini, locandine, manifesti, ecc.) la cui installazione di norma, deve essere autorizzata e non va confusa con i diritti per le pubbliche affissioni (relativi al servizio di affissioni manifesti in appositi spazi a ciò destinati).

La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Le modalità di applicazione dell'imposta, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento di installazione sono disciplinati dal D.Lgs n. 507/93 e dal Regolamento comunale.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono deliberate annualmente dal Comune, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio (purché entro il termine indicato) hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le tariffe in vigore dal 01.01.2018 sono state determinate con DGC n. 8 del 19.01.2018 (allegata).

Dal 01.01.2018, la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, è stata affidata alla ditta ABACO S.p.A. di Padova.

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione all'imposta comunale sulla pubblicità a carattere permanente, i contribuenti potranno pertanto rivolgersi agli uffici di **ABACO – area pubblicità, contattando il numero 049.625730 – interno 1**, oppure via mail all'indirizzo [info@abacospa.it](mailto:info@abacospa.it).

Per quanto riguarda invece il servizio di affissione o la pubblicità temporanea (locandine\*, volantini) i contribuenti potranno rivolgersi al recapito di zona (per conto di ABACO) **sig.ra Furini Marilena di Castelguglielmo, contattando il numero 340.3648932** (\*Per locandine si intendono tutti quei mezzi pubblicitari - normalmente di piccolo-medio formato - che vanno esposti **all'interno di locali pubblici** o aperti al pubblico. Il messaggio in esse riportato può essere di tipo commerciale, oppure può reclamizzare degli eventi sportivi, culturali, ecc). Le locandine devono essere vidimante, mediante **timbratura**, presso l'Ufficio Pubblicità di zona di Abaco. Le locandine non vanno confuse con le affissioni dei manifesti).

### LE RIDUZIONI DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

La tariffa dell'imposta sulla pubblicità viene ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 16 del D. Lgs. 507/93, ovvero:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune o di altri enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### LE ESENZIONI DALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità tutti i casi contemplati nell'art. 17 del D. Lgs. 507/93, ovvero:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

1-bis) per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

### LE RIDUZIONI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, i diritti sulle pubbliche affissioni sono ridotti a metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

### LE ESENZIONI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum e per il parlamento europeo;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- [TARIFFE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 01.01.2018 – DGC N. 8 DEL 19.01.2018.](#)